



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA

Delibera di Consiglio Comunale

N. 3 del 06-05-2023

Oggetto:

**BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ANNO 2022 ESERCIZIO
DELL'OPZIONE PREVISTA DAL COMMA 3 DELL'ART. 233-BIS DEL
D. LGS. N. 267/2000**

L'anno duemilaventitre il giorno sei del mese di maggio alle ore 09:38 in Laganadi e nella Casa comunale, appositamente convocato dal Presidente con l'osservanza delle modalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Componenti in carica	Carica ricoperta	P/A
Michele Spadaro	Sindaco	Presente
Pietro Sacca'	consigliere	Presente
Francesco Cartella	consigliere	Presente
Rosario D'Agostino	consigliere	Presente
Giuseppe D'Agostino	consigliere	Presente
Domenico Foti	consigliere	Presente
Maria Stefania Polimeni	consigliere	Assente
Domenico Princi	consigliere	Presente
DOMENICO CALARCO	consigliere	Presente
SANTO GAETANO	Consigliere	Presente
Francesca Rosetta Morabito	Consigliere	Presente
Appello	Presenti 10	Assenti 1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa Neri Assunta Maria.

Assume la presidenza il Domenico Princi, in qualità di Presidente pro-tempore, il quale, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Proposta n° 12 del 05-05-2023

Oggetto: BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ANNO 2022 ESERCIZIO DELL'OPZIONE PREVISTA DAL COMMA 3 DELL'ART. 233-BIS DEL D. LGS. N. 267/2000

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto in parola, *“Le Regioni e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale”*.

ATTESO che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

TENUTO CONTO che l’applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l’applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l’adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

RICORDATO sinteticamente che l’applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l’approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell’art. 170, D. Lgs. n. 267/2000;
- l’adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- l’applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l’adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del d.Lgs. n. 118/2011;
- l’adozione della contabilità economico-patrimoniale;

RILEVATO invece che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni:

- l’art. 232, c. 2, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall’art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede la possibilità di esercitare, in via definitiva, l’opzione per non tenere la contabilità economico-patrimoniale *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale ((...)). Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23*



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

- giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.”;
- l'art. 233 bis, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato: “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, che testualmente enuncia: “La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009;

CONSIDERATO che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.”;

VISTO il resoconto della riunione della commissione Arconet del 20 gennaio 2021, in cui si chiarisce che la validità della delibera inviata per esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale sotto intende anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato in quanto l'ente che non ha tenuto la contabilità economico patrimoniale ufficiale è impossibilitato a redigere il bilancio consolidato che può essere considerato non attendibile;

VISTO, inoltre, l'ulteriore chiarimento riportato nel resoconto sopra richiamato per cui decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all'esercizio in cui l'ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà;

VISTO il comma 3 dell'art. 233-bis del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita: “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.”;

CONSIDERATO che, in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i Comuni di nuova istituzione;

CONSIDERATO che la popolazione residente del Comune di Platì, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del D. Lgs. n. 267/2000, è inferiore ai 5.000 abitanti;

RILEVATO che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

VISTO il vigente D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art.42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

CONSIDERATO che, al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, non solo perché è l'organo deputato all'approvazione del rendiconto della gestione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che "i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio";

EVIDENZIATO che, al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del D. Lgs. n. 267/2000, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all'approvazione del bilancio consolidato;

RITENUTO di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del D. Lgs. n. 267/2000, per il bilancio consolidato 2022, in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune, non presenta una valenza informativa significativa;

RILEVATO che la presente deliberazione, con la quale il Consiglio Comunale esercita una facoltà prevista dalla legge, non necessita del parere dell'Organo di revisione;

RICHIAMATO il vigente funzionigramma comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal competente Responsabile di Servizio, ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000,;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

1. **Di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di avvalersi**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato per l'esercizio 2022;
3. **Di avvalersi**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, rinviando all'esercizio 2023 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
4. **Di dare atto** che al rendiconto 2022 verrà allegato uno schema semplificato della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2021 redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali;

5. **Di trasmettere** detta deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere all'obbligo informativo dettato dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, ai sensi del già citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020;
6. **Di trasmettere** il presente provvedimento a tutti i responsabili di servizio ed all'organo di revisione economico-finanziaria;

Successivamente

Visto l'art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000

Considerata l'urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa

Con voti favorevoli n. ..., contrari n...., astenuti n...., espressi in forma palese per alzata di mano, su presenti n.... e votanti n....

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

IL RESPONSABILE PROPONENTE

f.to Dott.ssa Milena Chilà



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Regolarità Tecnica

In ordine alla Regolarita' tecnica si esprime parere Favorevole

Laganadi. 05-05-2023

IL RESPONSABILE AREA PROPONENTE

Dott.ssa Milena Chilà

(Sottoscritto con firma digitale)

Regolarità Contabile

In ordine alla Regolarita' contabile si esprime parere Favorevole

Laganadi. 05-05-2023

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Dott.ssa Milena Chilà

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Illustra il Segretario su invito del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto in parola, *“Le Regioni e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale”*.

ATTESO che la suddetta riforma è un tassello fondamentale della generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio e il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

TENUTO CONTO che l’applicazione del nuovo ordinamento contabile determina un forte impatto gestionale e organizzativo sugli enti, con conseguente incremento del carico di lavoro non solo per il servizio finanziario ma in capo a tutti i servizi, in quanto richiede l’applicazione di nuove regole, la revisione dei processi lavorativi, l’adozione di nuovi schemi e di nuovi documenti contabili e implica numerose competenze in materia contabile da parte degli organi coinvolti, con un notevole sforzo di aggiornamento normativo;

RICORDATO sinteticamente che l’applicazione della riforma richiede obbligatoriamente per tutti gli enti:

- l’approvazione del documento unico di programmazione ai sensi dell’art. 170, D. Lgs. n. 267/2000;
- l’adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;
- l’applicazione completa della codifica della transazione elementare a ogni atto gestionale e in particolare a tutti i titoli di incasso e di pagamento trasmessi al tesoriere comunale;
- l’adozione del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del d.Lgs. n. 118/2011;
- l’adozione della contabilità economico-patrimoniale;

RILEVATO invece che, per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni:

- l’art. 232, c. 2, D. Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall’art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede la possibilità di esercitare, in via definitiva, l’opzione per non tenere la contabilità economico-patrimoniale *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale ((...)). Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell’anno precedente redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell’articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.”*;



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

- l'art. 233 bis, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato: *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, che testualmente enuncia: *“La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009;*

CONSIDERATO che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.”;

VISTO il resoconto della riunione della commissione Arconet del 20 gennaio 2021, in cui si chiarisce che la validità della delibera inviata per esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale sotto intende anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato in quanto l'ente che non ha tenuto la contabilità economico patrimoniale ufficiale è impossibilitato a redigere il bilancio consolidato che può essere considerato non attendibile;

VISTO, inoltre, l'ulteriore chiarimento riportato nel resoconto sopra richiamato per cui decorrere dal rendiconto 2020, la validità della delibera inviata alla BDAP concernente la facoltà di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL si estende fino all'esercizio in cui l'ente delibera di voler iniziare a tenere la contabilità economico patrimoniale o in caso di perdita dei presupposti della popolazione per poter esercitare tale facoltà;

VISTO il comma 3 dell'art. 233-bis del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita: *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.”*;

CONSIDERATO che, in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i Comuni di nuova istituzione;

CONSIDERATO che la popolazione residente del Comune di Platì, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del D. Lgs. n. 267/2000, è inferiore ai 5.000 abitanti;

RILEVATO che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

VISTO il vigente D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art.42 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che, al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, non solo perché è l'organo deputato all'approvazione del rendiconto della gestione, ma anche in relazione al fatto che il principio contabile all. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, al paragrafo 9.1, prevede che *“i prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati (...) sono oggetto di approvazione del Consiglio”*;



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

EVIDENZIATO che, al fine di esercitare la facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del D. Lgs. n. 267/2000, è necessaria un'apposita deliberazione del Consiglio Comunale, Organo deputato all'approvazione del bilancio consolidato;

RITENUTO di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del D. Lgs. n. 267/2000, per il bilancio consolidato 2022, in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune, non presenta una valenza informativa significativa;

RILEVATO che la presente deliberazione, con la quale il Consiglio Comunale esercita una facoltà prevista dalla legge, non necessita del parere dell'Organo di revisione;

RICHIAMATO il vigente funzionigramma comunale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal competente Responsabile di Servizio, ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000,;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Con votazione palese ed unanime, come di seguito espressa nei modi di legge:

*Presenti n. 10 - Assenti n. 1 (Polimeni) - Votanti n. 10 su n. 9 consiglieri presenti (oltre il Sindaco)
- Astenuti n. 0 - Favorevoli n. 10 - Contrari n. 0*

DELIBERA

7. **Di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. **Di avvalersi**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 233-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che consente agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato per l'esercizio 2022;
9. **Di avvalersi**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, della facoltà prevista dall'art. 232, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato da ultimo dall'art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, rinviando all'esercizio 2023 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i.;
10. **Di dare atto** che al rendiconto 2022 verrà allegato uno schema semplificato della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2021 redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali;



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

11. **Di trasmettere** detta deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere all'obbligo informativo dettato dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, ai sensi del già citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020;
12. **Di trasmettere** il presente provvedimento a tutti i responsabili di servizio ed all'organo di revisione economico-finanziaria;

Successivamente

Visto l'art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000

Considerata l'urgenza di provvedere per i motivi di cui in premessa

Con votazione palese ed unanime, come di seguito espressa nei modi di legge:

*Presenti n. 10 - Assenti n. 1 (Polimeni) - Votanti n. 10 su n. 9 consiglieri presenti (oltre il Sindaco)
- Astenuti n. 0 - Favorevoli n. 10 - Contrari n. 0*

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL Segretario
Comunale**

f.to Dott.ssa Assunta Maria Neri

IL Presidente

f.to Domenico Princi



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 23-05-2023.

Li, 08-05-2023.

L'RESPONSABILE PUBBLICAZIONE

Geom. Angelo D'agostino

(Sottoscritto con firma digitale)

ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D.Lgs. n.267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ≤ per il decorso del termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. n.267/2000;
- Σ perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Laganadi, Li 06-05-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Neri Assunta Maria

(Sottoscritto con Firma Digitale)